



2011/08.09/000052-01
DIRA41000 - 2016/21

DIREZIONE SERVIZI AI CITTADINI E IMPRESE
SETTORE GESTIONE RISORSE DEL TERRITORIO
UFFICIO V.I.A.

OGGETTO: D. Lgs. 387/2003 - D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e L.R. 40/1998 e s.m.i..

1) Progetto di derivazione idroelettrica sul fiume Tanaro e attingimento per uso irriguo in località "La Rocca" in Comune di Bagnasco (potenza inferiore a 1000 kW).

Proponenti: Carlo SIMONDI, legale rappresentante S.C.S. s.r.l., Via Divisione Cuneense 50 - Bernezzo; Pietro Lorenzo NICOLINO, Presidente del CONSORZIO IRRIGUO "Bealera di Nucetto", c/o Municipio di Nucetto, Via Nazionale 75.

2) Progetto di recupero energetico da fonti rinnovabili. Richiesta di concessione di derivazione ad uso plurimo dal fiume Tanaro, nel Comune di Bagnasco, località Isola (potenza inferiore a 1000 kW).

Proponente: RINEVA S.p.A., Salita Belvedere 24, Genova.

3) Progetto di impianto idroelettrico sul fiume Tanaro nei Comuni di Bagnasco e Nucetto (potenza inferiore a 1000 kW).

Proponente: EDILMONVISO ENERGY s.r.l., Via Matteotti n. 16, 12100 - Cuneo.

Giudizio negativo di Compatibilità Ambientale e diniego dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03 e s.m.i..

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Relativamente al progetto di cui al punto 1) dell'oggetto

Vista l'istanza in data 04 settembre 2008 con la quale l'ing. Carlo SIMONDI, legale rappresentante di S.C.S. sas, con sede in Bernezzo, via Divisione Cuneense n. 50 e il geom. Pietro Lorenzo NICOLINO, presidente del Consorzio irriguo Bealera di Nucetto, riva destra del Tanaro, via Nazionale 75, hanno richiesto alla Provincia di Cuneo pronuncia di compatibilità ambientale, ai sensi dell'art. 12, comma 1 della L.R. 40/98, in relazione al progetto di derivazione idroelettrica ed attingimento per uso irriguo, in località "La Rocca", in Comune di Bagnasco.

Premesso che:

- Il proponente ha dato avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati sul quotidiano "Avvenire", pubblicato in data 03 settembre 2008.
- Sul BURP n. 41 del 09/10/2008 è avvenuta la pubblicazione del comunicato di avvio del procedimento di Valutazione relativo al progetto de quo.
- L'intervento in oggetto, che rientra nella categoria progettuale n. 41 dell'allegato B2 alla L.R. 40/98 e s.m.i., prevede la realizzazione di un impianto idroelettrico sul fiume Tanaro (località La Rocca) tra le quote 462,20 metri s.l.m. e 457,20 metri s.l.m., per una produzione elettrica di circa 2.7 GWh/anno ed il ripristino del canale irriguo esistente, di proprietà del Consorzio irriguo Bealera di Nucetto. L'opera di presa è localizzata in destra orografica con la scala di rimonta per l'ittiofauna in sponda sinistra. Per la realizzazione dell'impianto si prevede:
 - o costruzione di una traversa mobile dotata di una parte fissa sottostante;
 - o costruzione di una centrale interrata sulla sponda dx;
 - o restituzione immediata che annulla il tratto sotteso;
 - o un fabbricato per la trasformazione e sala comandi;
 - o riattivazione del Consorzio di irrigazione Bealera di Nucetto.

La portata massima derivata ad uso di produzione energetica risulta 15000 l/s, il DMV base 876 l/s; la portata massima per l'uso irriguo 28 l/s per asservire 49 ha di terreni agricoli.

- In data 22 gennaio 2010 si è riunita la 1^a Conferenza di Servizi in esito alla quale, con nota prot. n. 12334 del 15/02/2010, sono state richieste integrazioni documentali che il proponente ha depositato in data 27.09.2010.
- Con le integrazioni progettuali il progetto originario non è stato modificato.

Relativamente al progetto di cui al punto 2) dell'oggetto

Vista l'istanza in data 20 marzo 2009 con la quale il Sig. Gianfranco DE CASTELLI, amministratore delegato di RINEVA S.p.A, con sede in Genova, Salita Belvedere 24, ha richiesto alla Provincia di Cuneo, pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 12, comma 1 della L.R. 40/98, presso in relazione al progetto di derivazione idroelettrica dal fiume Tanaro, nel Comune di Bagnasco, località Isola.

Premesso che:

- Il proponente ha dato avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati sul quotidiano "Il Giornale del Piemonte", pubblicato in data 20 marzo 2009.
- L'intervento in oggetto rientra nella categoria progettuale n. 41 dell'allegato B2 alla L.R. 40/98 e s.m.i. e prevede la realizzazione di un impianto idroelettrico con derivazione dal fiume Tanaro in località Isola del Comune di Bagnasco. L'impianto in progetto è costituito da un'opera di presa con sbarramento mobile, da una centrale e da un'opera di restituzione. La presa e la restituzione sono collocate in sponda sinistra, rispettivamente alle quote di 462,65 m. slm e di 459,15 m. slm. Il locale della centrale, anch'esso in sinistra, è previsto in cemento armato e completamente interrato. La portata derivata massima richiesta è di 5221 l/s che, con un salto di 3,5 m, produrrebbe una potenza nominale pari a 179 kW. Il DMV previsto è di 827 l/s. Il progetto prevede il ripristino ed il miglioramento dello stato dei luoghi mediante inerbimento e messa a dimora di specie arboree.
- In data 9 dicembre 2009 si è riunita la 1^a Conferenza di Servizi in esito alla quale, con nota prot. n. 66467 del 11/12/2009, sono state richieste integrazioni documentali che il proponente ha depositato in data 15.11.2010.
- Con le integrazioni progettuali il progetto originario risulta così modificato:

- o l'opera di presa è stata spostata a monte di circa trenta metri;
- o è stata introdotta un'innovazione tecnologica riguardante il sistema costruttivo della traversa mobile, inserendo la tipologia di traversa a "tetto", con paratoia a doppia ventola in acciaio e legno, in luogo del sistema flessibile a "pallone" in gomma;
- o il prelievo non è variato.

Relativamente al progetto di cui al punto 3) dell'oggetto

Vista l'istanza in data 09 aprile 2013 con prot. n. 29738, con la quale la Sig.ra Noemi PES, amministratore unico di EDILMONVISO ENERGY s.r.l., con sede legale in Via Matteotti n. 16, 12100 - Cuneo, ha richiesto alla Provincia di Cuneo l'Autorizzazione unica ex art.12 del D.Lgs. 387/03 e s.m.i., con contestuale pronuncia di compatibilità ambientale, ai sensi degli artt. 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e 4 della L. R.40/98 e s.m.i., per la costruzione e messa in esercizio di un impianto idroelettrico sul fiume Tanaro nei Comuni di Bagnasco e Nucetto.

Premesso che:

- Il progetto prevede la realizzazione di un impianto idroelettrico in sponda sinistra del fiume Tanaro in località La Fabbrica, lungo il confine tra i Comuni di Bagnasco e Nucetto, sfruttando un salto lordo di 5,24 m mediante la realizzazione di una nuova traversa in alveo dotata di parte fissa in calcestruzzo di altezza pari a 2.4 m sovrastata da uno sbarramento mobile in gomma completamente abbattibile, di altezza pari a 2,6 m., che determinerà un rialzo del livello idrico di monte per circa 650 m verso l'abitato di Bagnasco; il tratto sotteso risulta di circa 125 m.; la portata massima di derivazione 14000 l/s; la produzione media annua 1,55 GWh. L'opera di presa è progettata in modo da garantire, a valle, il passaggio di una portata almeno pari al deflusso minimo vitale a meno che quella in arrivo non sia inferiore a tale valore, nel qual caso viene lasciata defluire totalmente. In caso di portate significative in alveo, la traversa gonfiabile verrà completamente abbattuta. La centrale è costituita da un locale a pianta rettangolare con altezza alla gronda di 4,80 metri, lunghezza pari a 10,60 metri e larghezza di 6,20 metri.
- In data 13.06.2013 si è riunita la 1^a Conferenza di Servizi in esito alla quale, con nota prot. n. 52761 del 19.06.2013, sono state richieste integrazioni documentali che il proponente ha depositato in data 26.09.2013.
- Con le integrazioni progettuali il progetto originario non è stato modificato.
- Con Provvedimento dirigenziale n. 1666 del 26.05.2014, le istanze di concessione di derivazione relative ai tre progetti in esame sono state accettate e dichiarate in concorrenza ai sensi dell'art. 12 del D.P.G.R. 29.07.2003, n. 10/R e s.m.i.. Con la formalizzazione della concorrenza, la procedura di VIA diventa unica e comprensiva di tutti i predetti interventi.

In data 05 marzo 2015 si è svolta la 2^a Conferenza di Servizi ai fini della conclusione dell'istruttoria relativa ai tre progetti concorrenti.

Nella succitata Conferenza, come specificato nel relativo verbale conservato agli atti dell'Ente ed al quale si rimanda per maggiori dettagli, è stato dato atto dei pareri pervenuti nel corso del procedimento e sono stati acquisiti e valutati i contributi di tutti i soggetti del procedimento presenti, ai fini della formulazione del giudizio di compatibilità ambientale e per il rilascio delle connesse autorizzazioni e cioè:

- 1) **Parere idraulico negativo** ai sensi del T.U. 523/1904 e delle Norme di Attuazione del P.A.I., formulato con nota prot. n. 122007 del 19.12.2014 da parte di **A.I.Po** in relazione al progetto di S.C.S. s.r.l. e Consorzio irriguo "Bealera di Nucetto", per le motivazioni contenute in **ALLEGATO 1**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- 2) **Parere idraulico negativo** ai sensi del T.U. 523/1904 e delle Norme di Attuazione del P.A.I., espresso con nota prot. n. 121919 del 19.12.2014 da parte di **A.I.Po** in relazione al progetto di Rineva S.p.A., per le motivazioni contenute in **ALLEGATO 2**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- 3) **Parere idraulico negativo** ai sensi del T.U. 523/1904 e delle Norme di Attuazione del P.A.I., formulato con nota prot. n. 8199 del 29.01.2015 da parte della **Regione Piemonte – Settore Decentrato OO.PP. di Cuneo** in merito al progetto di Edilmonviso Energy srl, per

le motivazioni contenute in **ALLEGATO 3**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

- 4) **Parere negativo** circa la pronuncia di **giudizio positivo di compatibilità ambientale nonché ai fini del rilascio della concessione a derivare ex D.P.G.R. 29.06.2003, n. 10/R e s.m.i.**, reso in Conferenza da parte del **Settore provinciale Gestione Risorse del Territorio - Ufficio Acque**, con le motivazioni dettagliate nella Relazione finale istruttoria che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (**ALLEGATO 4**).

Dall'esame dei succitati pareri pervenuti agli atti della Conferenza ed ivi espressi, è risultato che **nessuno dei tre i progetti concorrenti ha i presupposti per una pronuncia di giudizio positivo di compatibilità ambientale, né per il rilascio delle connesse autorizzazioni necessarie per realizzare e mettere in esercizio gli impianti in esame** -che prevedono tutti la realizzazione di una nuova traversa in alveo su di un tratto del fiume Tanaro caratterizzato da un diffuso stato di dissesto idraulico ed idrogeologico ricompreso in area Ee di PAI (ossia in area di esondazione ad elevata pericolosità) ; i motivi ostativi a preclusione dell'approvazione di tutti e tre i progetti, non superabili con prescrizioni, risultano i seguenti:

- a) l'inserimento di una nuova traversa in alveo potrebbe alterare i fenomeni di trasporto solido in corso e quindi modificare i processi evolutivi morfologici fluviali in atto;
- b) per la realizzazione dell'intervento si rende necessario apportare modifiche significative all'assetto morfologico del corso d'acqua che, nel tratto in esame, risulta caratterizzato da estesi affioramenti rocciosi di cui è prevista la risagomatura;
- c) la Direttiva traverse adottata dall'Autorità di Bacino con Deliberazione n. 8/2010 individua come criterio generale per la scelta della localizzazione di nuovi impianti idroelettrici quello di salvaguardare ovunque possibile i tratti dei corsi d'acqua ancora in condizioni di prevalente naturalità;
- d) la nuova traversa in alveo e le relative opere di difesa, andrebbero a costituire un irrigidimento artificiale della sezione fluviale, alterando in modo permanente le condizioni di tipo geomorfologico e morfodinamico che caratterizzano il tratto in esame;
- e) la soglia fissa e lo sbarramento mobile andrebbero ad interferire con le dinamiche del trasporto solido del corso d'acqua, determinando possibili interferenze sull'equilibrio morfodinamico dello stesso nel medio-lungo termine;
- f) eventi parossistici sui conoidi, di piena o di colata, potrebbero determinare una variazione della morfologia del corso d'acqua principale che parimenti potrebbe essere alterata dalla presenza dell'impianto;
- g) l'inserimento di una nuova opera trasversale in alveo, andrebbe a costituire un irrigidimento artificiale della sezione, in contrasto con il criterio generale del PAI di salvaguardare i tratti dei corsi d'acqua ancora in condizioni di prevalente naturalità e di favorire ovunque possibile l'evoluzione naturale degli stessi.

Come stabilito dall'art. 14 quater della legge 241/1990 e s.m.i., nella medesima riunione, sono state fornite le indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso, ossia la seguente:

- la progettazione definitiva da presentare con una nuova istanza dovrà riconsiderare l'approccio progettuale adottato, studiando una diversa soluzione localizzativa degli impianti idroelettrici, che fornisca le adeguate garanzie affinché non si verifichi alcun pregiudizio a carico dell'area proposta come sito dell'intervento.

Come disposto dall'art. 10 bis L. 7.8.1990 n. 241 e s.m.i., con nota provinciale prot. n. 26135 del 17.03.2015, sono stati comunicati ai proponenti i motivi ostativi all'accoglimento delle istanze, così come riferiti nel corso della Conferenza, informandoli altresì del diritto di presentare le proprie osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dei motivi ostativi medesimi.

Entro il termine assegnato, Edilmonviso Energy srl, con nota prot. n. 29608 del 25.03.2015 (**ALLEGATO 5**), ed SCS srl ed il Consorzio Irriguo Bealera di Nucetto srl, con nota prot. n. 31388 del 30.03.2015 (**ALLEGATO 6**), hanno depositato le proprie osservazioni circa i motivi ostativi formulati.

Rineva S.p.A. non ha presentato osservazioni in riferimento alla predetta comunicazione di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.

Ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990 e s.m.i., dalla data di ricezione delle osservazioni predette, ridecorrono per intero i termini del procedimento.

Questa Autorità competente, al fine di valutare l'eventuale permanenza dei motivi ostativi in precedenza sintetizzati, con nota prot. n. 33044 del 02.04.2015, ha provveduto a trasmettere copia delle osservazioni formulate da SCS srl e dal Consorzio irriguo Bealera di Nucetto, all'Agenzia Interregionale per il Fiume Po che, con nota prot. n. 89377 del 22.09.2015, ha confermato il parere idraulico negativo di cui alla nota 122007 del 19.12.2014, sulla base delle motivazioni espresse nell'**ALLEGATO 7**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Con nota prot. n. 29608 del 25.03.2015, questa Autorità competente ha altresì trasmesso le osservazioni presentate da parte di Edilmonviso Energy srl alla Regione Piemonte – Settore Decentrato OO.PP. di Cuneo che non ha fornito in merito riscontro alcuno e pertanto si intende confermato il parere idraulico negativo espresso con la nota prot. n. 8199 del 29.01.2015 (**ALLEGATO 3**).

Sulla base delle predette controdeduzioni ed argomentazioni tecniche, permangono tutti gli elementi ostativi riscontrati nel corso della Conferenza di Servizi del 05 marzo 2015 e richiamati nella comunicazione ex art. 10 bis della Legge 241/1990 e s.m.i., senza il superamento dei quali nessuno dei tre progetti ha le caratteristiche di compatibilità idraulica ed ambientale che possano consentire il rilascio in senso favorevole dell'Autorizzazione Unica ex D.Lgs. 387/2003 e s.m.i., dell'autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 e s.m.i., della concessione di derivazione d'acqua ai sensi del D.P.G.R. 29/0772003 n. 10/r e s.m.i. e del giudizio di compatibilità ambientale ai sensi degli artt. 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e 4 della L. R.40/98 e s.m.i..

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Dato atto che

- il presente atto è conforme ai dettami del D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" e s.m.i.;
- è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ex art. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62 ed ex art. 5 del Codice di Comportamento di cui alla D.G.P. n. 21 del 28/01/2014;

Richiamata la normativa di legge n. 190/2012 "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*"

Vista la Deliberazione del Presidente della Provincia n. 16 del 29 gennaio 2015 con cui è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015-2017 ai sensi della L. n. 190 del 6.11.2012

Atteso che sono stati rispettati gli adempimenti di cui all'art. 23 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

Visti:

- il D.Lgs. 29.12.2003, n. 387 e s.m.i. "*Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità*";
- il D.Lgs. 16.03.1999, n. 79 "*Attuazione della Direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica*";
- il D.M. 13.10.2003 "*Conferma della concessione ad Enel Distribuzione S.p.a. dell'attività di distribuzione di energia elettrica nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 3, già attribuita all'Enel S.p.a. con decreto del 28 dicembre 1995, e l'adeguamento della convenzione, stipulata il 28 dicembre 1995 tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'Enel S.p.a., alle disposizioni di legge emanate dopo tale data*";
- il D.M. 10.09.2010 "*Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*";
- la Delibera AEEG ARG/elt n. 99/08 e s.m.i. "*Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica (Testo integrato delle connessioni attive-TICA)*";
- la Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle Direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;

- il D.Lgs. 03.03.2011, n. 28 *“Attuazione della Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”*;
- la legge 09.01.1991, n. 10 *“Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”* e s.m.i.;
- la legge 23.07.2009, n. 99 *“Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”*;
- la D.G.R. 30.01.2012, n. 5-3314 *“Indicazioni procedurali in ordine allo svolgimento del procedimento unico di cui all’art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, relativo al rilascio dell’autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile”*;
- il D.Lgs. 31.03.1998, n. 112 *“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della L.15.03.1997 n. 59”*;
- la L.R. 26.04. 2000, n. 44 *“Disposizioni normative per l’attuazione del D.Lgs. 112/98”*
- il D.Lgs. 01.08.2003, n. 259 *“Codice delle comunicazioni elettroniche”* e s.m.i.;
- il D.P.R. 12.04.1996 *“Atto di indirizzo e coordinamento per l’attuazione dall’art. 40 comma 1, della legge n. 146/1994, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale”* e s.m.i.;
- il D.Lgs 03.04.2006, n. 152 *“Norme in materia ambientale”* e s.m.i.;
- la L.R. 14.12.1998, n. 40 e s.m.i. *“Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione”*;
- il D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 *“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della L. 6.7.2002 n. 137”* e s.m.i.;
- la L.R. 01.12.2008, n. 32 *“Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137)”*;
- la L.R. 09.08.1989, n. 45 *“Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici”*;
- il R.D.25.07.1904, n. 523 *“Testo unico sulle opere idrauliche”* e s.m.i.;
- il R.D. 11.12.1933, n. 1775 *“Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”* e s.m.i.;
- il D. Lgs 12.07.1993, n. 275 *“Riordino in materia di concessioni di acque pubbliche”* e s.m.i.;
- il D.P.G.R. 29.07.03, n. 10/R *“Regolamento regionale recante disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (L.R. 29.12.2000 n. 61)”* e s.m.i.;
- il D.P.G.R. 6.12.2004, n. 15/R – Regolamento regionale recante: *“Disciplina dei canoni regionali per l’uso di acqua pubblica (Legge regionale 5.08.2002 n. 20) e modifiche al Regolamento regionale 29.07.2003, n. 10/R (Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica)”* e s.m.i.;
- il D.P.G.R. 10.10.2005, n. 6/R - Regolamento regionale recante: *“Misura dei canoni regionali per l’uso di acqua pubblica (Legge regionale 5 agosto 2002, n. 20) e modifiche al Regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 15/R (Disciplina dei canoni regionali per l’uso di acqua pubblica”* e s.m.i.;
- il D.P.G.R. 25.06.2007, n. 7/R – *“Regolamento regionale recante: Prima definizione degli obblighi concernenti la misurazione dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica”* e s.m.i.;
- il D.P.G.R. 17.07.2007, n. 8/R – *“Disposizioni per la prima attuazione delle norme in materia di deflusso minimo vitale (Legge regionale 29.12.2000, n. 61)”*;
- la Legge 24.12.1976, n. 898 *“Nuova regolamentazione delle servitu’ militari”* e s.m.i.;
- il D.P.R. 06.06.2001, n. 380 *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia urbanistica”* e s.m.i.;
- la L.R. 05.12.1977, n. 56 *“Tutela ed uso del suolo”* e s.m.i.;
- la L.R. 29.12.2006, n. 37 *“Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca”* e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 72-13725 del 29.03.2010 *“Disciplina delle modalità e procedure per la realizzazione di lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici ai sensi dell’art. 12 della legge regionale n. 37/2006”* e s.m.i.;

- la Legge 08.06.1990, n. 241 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- lo Statuto;
- il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità n. 070230 "Servizio Valutazione Impatto Ambientale".

Valutate le risultanze emerse nel corso delle Conferenze di Servizi del 22 gennaio 2010, del 9 dicembre 2009, del 13 giugno 2013 e del 5 marzo 2015, specificate più sopra e descritte nei relativi verbali, conservati agli atti dell'Ente, ed i relativi pareri pervenuti nell'ambito delle stesse.

Viste e valutate le osservazioni formulate ex art. 10 bis L 7.8.1990 n. 241 e s.m.i., da parte di Edilmonviso Energy srl, con nota prot. n. 29608 del 25.03.2015, e da parte di SCS srl e Consorzio Irriguo Bealera di Nucetto, con nota prot. n. 31388 del 30.03.2015..

Preso atto che Rineva S.p.A. non ha presentato osservazioni in riferimento alla comunicazione di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di cui alla nota provinciale prot. n. 26135 del 17.03.2015.

Viste le controdeduzioni dell'autorità idraulica competente, così come illustrate nelle premesse al presente provvedimento.

Tutto quanto sopra esposto e considerato

DETERMINA

1. DI RICHIAMARE le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.

2. DI RIGETTARE per inattuabilità

- a. l'istanza in data 04 settembre 2008 presentata da parte l'ing. Carlo SIMONDI, legale rappresentante di **S.C.S. sas**, con sede in Bernezzo, via Divisione Cuneense 50 e dal geom. Pietro Lorenzo NICOLINO, presidente del **Consorzio Irriguo Bealera di Nucetto**, intesa ad ottenere pronuncia di compatibilità ambientale, ai sensi dell'art. 12, comma 1 della L.R. 40/98, in relazione al progetto di derivazione idroelettrica ed attingimento per uso irriguo, in località "La Rocca", in Comune di Bagnasco,
- b. l'istanza in data 20 marzo 2009 presentata da parte del Sig. Gianfranco DE CASTELLI, amministratore delegato di **RINEVA S.p.A.**, con sede in Genova, Salita Belvedere 24, intesa ad ottenere pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 12, comma 1 della L.R. 40/98, in relazione al progetto di derivazione idroelettrica dal fiume Tanaro, nel Comune di Bagnasco, località Isola,
- c. l'istanza in data 09 aprile 2013 presentata da parte della Sig.ra Noemi PES, amministratore unico di **EDILMONVISO ENERGY s.r.l.**, con sede legale in Via Matteotti n. 16, 12100 - Cuneo, intesa ad ottenere l'Autorizzazione unica ex art.12 del D.Lgs. 387/03 e s.m.i., con contestuale pronuncia di compatibilità ambientale, ai sensi degli artt. 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e 4 della L. R.40/98 e s.m.i., per la costruzione e messa in esercizio di un impianto idroelettrico sul fiume Tanaro nei Comuni di Bagnasco e Nucetto,

per le motivazioni riportate in premessa e comunicate con nota prot. n. 26135 del 17.03.2015, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo;

- 3. DI INFORMARE** che, qualora permanga la necessità delle opere in oggetto, dovrà essere presentata una nuova istanza di Concessione a derivare ex DPGR n. 10/R-2300 e s.m.i. con contestuale Valutazione Di Impatto Ambientale ai sensi degli artt. 6 del d.lgs. 152/06 e s.m.i. e 4 della L. R. 40/98 e s.m.i., nonché istanza di Autorizzazione Unica ex D.Lgs. 387/2003 e s.m.i., complete degli allegati indicati nelle rispettive norme di riferimento;
- 4. DI NOTIFICARE** il presente provvedimento al proponente, a tutti i soggetti del procedimento e al pubblico, mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 27, comma 2, D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
- 5. DI DARE ATTO** che la notifica di cui al punto 4. costituisce chiusura di tutti i procedimenti finalizzati al rilascio di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati che confluiscono nel procedimento unico e che siano di competenza della Pubblica Amministrazione.

6. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è conforme alle norme vigenti, secondo quanto previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000.

Al presente provvedimento sono allegate, per farne parte integrante e sostanziale, le copie dei seguenti documenti, i cui originali sono conservati agli atti dell'Ente:

- nota prot. n. 122007 del 19.12.2014 contenente il parere idraulico negativo ai sensi del T.U. 523/1904 e delle Norme di Attuazione del P.A.I., da parte di A.I.Po (ALLEGATO 1).
- nota prot. n. 121919 del 19.12.2014 contenente il parere idraulico negativo ai sensi del T.U. 523/1904 e delle Norme di Attuazione del P.A.I., da parte di A.I.Po (ALLEGATO 2).
- nota prot. n. 8199 del 29.01.2015 contenente il parere idraulico negativo ai sensi del T.U. 523/1904 e delle Norme di Attuazione del P.A.I., della Regione Piemonte – Settore Decentrato OO.PP. di Cuneo (ALLEGATO 3).
- Relazione finale istruttoria del Settore provinciale Gestione Risorse del Territorio - Ufficio Acque (ALLEGATO 4).
- nota prot. n. 29608 del 25.03.2015 con le osservazioni prodotte da parte di Edilmoviso Energy srl in relazione alla comunicazione di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza (ALLEGATO 5).
- nota prot. n. 31388 del 30.03.2015 con le osservazioni di SCS srl e del Consorzio Irriguo Bealera di Nucetto in relazione alla comunicazione di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza (ALLEGATO 6).
- nota prot. n. 89377 del 22.09.2015 dell'Agenzia Interregionale per il Fiume Po, con parere idraulico negativo ai sensi del T.U. 523/1904 e delle Norme di Attuazione del P.A.I. (ALLEGATO 7).

Il presente provvedimento, non comportando spesa, non assume rilevanza contabile.

Il presente provvedimento sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi degli artt. 27, comma 1, d.lgs. 152/06 e s.m.i. e 12, comma 8, L.R. 40/98 e s.m.i., ed integralmente all'Albo Pretorio della Provincia, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 27, comma 2, d.lgs. 152/06 e s.m.i..

Tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria e delle valutazioni successive, è consultabile presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale della Provincia di Cuneo, C.so Nizza 21, 12100 Cuneo, nei giorni di lunedì, martedì, venerdì dalle 9.00 alle 12.00, giovedì dalle 14,30 alle 16,30.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi il Tribunale delle Acque Pubbliche ai sensi del R.D. n. 1775/1933, entro 60 giorni dalla conoscenza dell'atto.

IL DIRIGENTE
dott. Alessandro RISSO